

B 84/2020



CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

Visto il Decreto Legge n. 11 dell'8 marzo 2020, recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*;

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

visto il DPCM dell'8 marzo 2020 ed il successivo DPCM del 9 marzo, che ha esteso le misure urgenti di contenimento del contagio da corona virus all'intero territorio nazionale;

viste le linee guida predisposte dalla VII Commissione del Consiglio Superiore della magistratura, approvate nella seduta dell'11 marzo 2020;

sentito il Procuratore Generale, il Dirigente Amministrativo, il Presidente della sezione penale ed i consiglieri delle Sezioni Civili/Lavoro e Penali;

ribadite, altresì, le misure adottate con i precedenti provvedimenti organizzativi finalizzate alla diffusione della conoscenza dei comportamenti corretti da seguire, in ossequio alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute nonché le misure atte a limitare al massimo l'accesso a tutti gli Uffici Giudiziari del circondario (adottate con provvedimento del 9 marzo 2020, trasfuso in un Comunicato scritto, reso pubblico a mezzo stampa, a firma congiunta del Presidente della Corte e del Procuratore Generale, inserito, per la migliore conoscenza e diffusione, nel sito web della Corte d'Appello);

ritenuta l'opportunità di regolamentare lo svolgimento dell'attività giudiziaria presso la Corte d'Appello, nel settore CIVILE, LAVORO e PENALE per il periodo compreso tra il 23 marzo ed il 15 aprile 2020;

DISPONE

In conformità a quanto stabilito nell'art. 83 del DL n° 18/2020, a decorrere dal 9 marzo e sino al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso la Corte d'Appello di Cagliari, con le eccezioni di cui si dirà, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

ECCEZIONI:

SETTORE CIVILE:

non potranno essere rinviate le udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alla dichiarazione di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o affinità;

-nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

-nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute;

-nei procedimenti di convalida di trattamento sanitario obbligatorio;

- nei procedimenti di cui all'art. 12 della L. 22 maggio 1978 n. 194;

- nei procedimenti per l'adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari;

nei procedimenti di convalida ed espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

nei procedimenti di cui all'art. 283, 351 e 373 cpc e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; in tale caso, la norma prevede che la dichiarazione di urgenza sarà fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o da suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento, pure non impugnabile, del giudice istruttore o dal presidente del collegio.

L'esistenza di ragioni di urgenza dovrà essere adeguatamente motivata dall'istante.

SETTORE PENALE:

non potranno essere rinviate le udienze relative a:

- procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;

- procedimenti nei quali nel periodo di sospensione, scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p.;

- procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentiva o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive

e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda:

- procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51 ter della legge n. 354 del 26 luglio 1975;

- procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

- procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

- procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta in questi casi dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

RINVIO DELLE UDIENZE:

le udienze rinviate verranno fissate, salvo si tratti dei procedimenti sopra indicati, per data successiva al 15 aprile 2020;

SETTORE CIVILE:

- 1) i rinvii delle udienze saranno assunti, in via preventiva dal Presidente di Sezione, con provvedimento telematico da comunicarsi alle parti. I rinvii saranno stabiliti anticipatamente in tempo utile e in relazione ad ogni udienza settimanale tenuta dal Collegio; i rinvii stessi saranno disposti in modo graduale così da non rallentare l'attività giudiziaria già programmata, privilegiando la trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona e cause di iscrizione risalente nel tempo ;
- 2) quanto alla trattazione delle udienze relative alle istanze per le quali non è contemplata la sospensione delle udienze: le istanze ai sensi dell'art. 283 cpc, inserite nell'atto di appello, saranno trattate unicamente se l'appellante evidenzia nell'istanza l'urgenza della decisione, in caso contrario, la decisione sarà rimessa alla prima udienza di merito. La trattazione dei ricorsi ex art. 351 e 373 cpc potrà essere differita in presenza di una istanza congiunta delle parti;

- 3) le udienze civili che non possono essere rinviate, per previsione legislativa, dovranno essere trattate secondo le seguenti modalità: a) alla presenza dei soli legali delle parti; b) per le cause di competenza della **Sezione Minorenni** è sospesa la presenza fisica in udienza di personale dei Servizi Sociali, i quali dovranno assicurare la partecipazione attraverso il deposito di una eventuale relazione; c) gli avvocati eviteranno la presenza di praticanti di studio;
- 4) per ogni procedimento da trattare sarà indicato l'orario dell'udienza, che dovrà essere rispettato al fine di evitare lo stazionamento, nei corridoi dell'Ufficio, di un numero di persone non compatibile con il rispetto delle distanze di sicurezza di cui al DPCM dell'8 marzo 2020;
- 5) le camere di consiglio, per evitare la copresenza fisica dei magistrati, dovranno svolgersi da remoto anche con il solo utilizzo della funzione "audio"; potranno, altresì, essere svolte attraverso lo scambio di e- mail di gruppo o di altri strumenti informatici che consentano lo scambio contestuale tra i componenti del collegio;
- 6) le udienze di precisazione delle conclusioni potranno essere sostituite mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni con adozione fuori udienza del provvedimento del Presidente del Collegio. Ove dovesse essere adottata detta modalità, essa dovrà essere comunicata ai difensori con adeguato anticipo;
- 7) le udienze, che non saranno celebrate secondo la modalità di cui al punto 6), saranno tenute a porte chiuse ex art. 128 c.p.c. ;
- 8) il deposito delle sentenze da parte del relatore avverrà unicamente in modalità telematica; con la medesima modalità saranno annotati i rilievi eventuali da parte del Presidente, che provvederà, infine, al deposito finale;

LAVORO E PREVIDENZA

- Le cause di lavoro e previdenza saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, con provvedimento adottato fuori udienza e comunicato alle parti a cura della Cancelleria preposta;
- le istanze di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, saranno rinviate unitamente alla causa di merito, salvo che le parti non ne chiedano congiuntamente e in via preventiva la trattazione ravvisandosi situazioni di urgenza, che devono essere opportunamente rappresentate e deliberate con provvedimento del Consigliere anziano in calce all'istanza.

Analoga istanza per la trattazione urgente, finalizzata ad evitare grave pregiudizio alle parti (tra cui, in particolare, le impugnazioni di licenziamento collettivo o individuale, con domanda di tutela reale) dovrà essere richiesta e deliberata dal Consigliere anziano del Collegio/Lavoro, con decreto.

SETTORE PENALE:

- 1) i rinvii delle udienze saranno comunicati fuori udienza dalla Cancelleria, previa indicazione delle date di rinvio da parte dei giudici e in relazione ai singoli processi, attraverso il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali, come disposto dall'art. 83 comma 13 D.L. 17 marzo 2020 N°18; le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al succitato comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio;
- 2) le udienze che, per previsione legislativa non possono essere rinviate, saranno celebrate a porte chiuse;
- 3) con successivo provvedimento del Presidente di Sezione saranno indicate nel dettaglio ulteriori eventuali modalità concrete di gestione dei rinvii e delle udienze da trattare.

ACCESSO AI SERVIZI

- 1) come previsto dall'art. 2 del DL n. 11/2020, comma 6) gli atti e i documenti di cui all'art. 16 bis , comma 1-bis, del DL n.179/2012, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1) del medesimo articolo;
- 2) l'accesso degli Avvocati ai Servizi è stato regolamentato attraverso la messa a disposizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari degli indirizzi PEC di tutte le Cancellerie della Corte e, quindi, l'accesso fisico presso le Cancellerie dovrà essere limitato ai casi di estrema necessità, previa appuntamento concordato telefonicamente o per mezzo di posta elettronica con la Cancelleria di riferimento;
- 3) le Cancellerie sono autorizzate a limitare l'accesso ad un utente per volta, osservando la distanza minima di sicurezza di cui al DPCM 8 marzo 2020.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE

Con provvedimento del 12 marzo 2020, il Dirigente amministrativo ha adottato delle misure organizzative volte a contenere al massimo la presenza dei lavoratori negli Uffici Giudiziari e, sentito il Presidente della Corte ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ha costituito- a far data dal 13 marzo 2020- un **presidio** di cancelleria composto dalle persone indicate nell'allegato al provvedimento.

Tra le ulteriori misure, ha, inoltre, incentivato il ricorso al lavoro agile, all'orario multiperiodale, da concordarsi con il direttore del servizio. I lavoratori che non fanno parte dei presidi, che non svolgono la prestazione lavorativa nella modalità di lavoro agile e che non sono assenti per altri motivi, sono considerati in ferie d'ufficio.

TIROCINANTI EX ART. 73 DL 79/2013:

si conferma quanto già deliberato con il provvedimento in data 11 marzo 2020 di questa Presidenza circa la dispensa dei Tirocinanti ex art. 73 DL 79/2013 dalla presenza negli Uffici giudiziari; i rispettivi magistrati affidatari indicheranno loro le istruzioni per il lavoro a domicilio;

UNEP:

l'accesso agli Uffici UNEP è stato regolamentato con separato provvedimento in data 17 marzo 2020, assunto sentiti il Funzionario responsabile dell'Ufficio, e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari. Tale provvedimento ha limitato l'attività dell'Ufficio alle richieste di notifica ed esecuzione degli atti connessi ai procedimenti, la cui trattazione non può essere sospesa ai sensi dell'art. 83 del DL n° 18/2020.

Si comunichi al Procuratore Generale, al Presidente di Sezione penale ed ai Magistrati della Corte d'Appello di Cagliari (e della sezione distaccata di Sassari), ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto, al Dirigente amministrativo, Direttori Amministrativi, ai Dirigenti delle Cancellerie Civili/Lavoro e Penali, al Funzionario Responsabile UNEP, alle RSU, al personale addetto alla vigilanza;

dispone l'inserimento di questo provvedimento nel sito web della Corte d'Appello di Cagliari.

Cagliari, 19 marzo 2020

La Presidente ff

